



CITTÀ DI MODUGNO

**DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER
L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO**

(Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24)

APRILE 2021



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

Redazione:

*CAT Imprendo SCARL
Con la collaborazione di S&P Coop a r.l.*

Coordinamento:

*Servizio 10 Attività Produttive
Responsabile **ARCH. DONATO DINOIA**
Sportello Unico Attività Produttive*

<i>Sindaco</i> DOTT. NICOLA BONASIA	<i>Ass. alle Attività Produttive</i> DOTT. ANTONIO LOPEZ
---	--



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

**DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO**

INDICE

TITOLO I - FINALITA' E DEFINIZIONI.....	4
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO.....	5
ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA MERCEOLOGICA ED ATTIVITÀ INSALUBRI	5
ART. 5 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
ART. 6 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE.....	5
ART. 7 - SOSTEGNO ED INCENTIVI ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI.....	5
ART. 8 - ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE NEL CENTRO STORICO	6
TITOLO III - NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO	6
ART. 9 - REQUISITI MINIMI DEI LOCALI	6
ART. 10 - BARRIERE ARCHITETTONICHE	6
ART. 11 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI	6
ART. 12 - SERVIZI IGIENICI.....	6
ART. 13 - CORTILI ED ATRI INTERNI	7
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DELL'ABITATO CONSOLIDATO	7
ART. 14 - ESERCIZI DI PRODOTTI TIPICI E CULTURALI.....	7
ART. 15 - BOTTEGHE STORICHE	7
ART. 16 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE.....	8
ART. 17 - FORMULAZIONE DEL PARERE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE BOTTEGHE STORICHE.....	8
ART. 18 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE.....	9
ART. 19 - PRIMA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TITOLO IV	9
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	9
ART. 20 - ABROGAZIONI	9
ART. 21 - NORME FINALI.....	9
ALLEGATO 1	10
ELENCO DELLE TAVOLE ALLEGATE	15
TAVOLA 1 – INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO STORICO	15



CITTÀ DI MODUGNO

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

TITOLO I - FINALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Modugno, con l'adozione delle presenti norme, definisce gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Centro Storico e dell'Abitato Consolidato, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, perseguendo le seguenti finalità:

- a) incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro storico, riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;
- b) favorire l'associazionismo e l'aggregazione tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione dell'area, le professionalità presenti, ed incentivare le economie di scala;
- c) preservare l'ambiente storico e monumentale, anche tramite l'esclusione dal Centro Storico di attività non idonee al contesto;
- d) favorire il recupero del tessuto edilizio storico nelle zone omogenee A.1 ed A.2.

2. I fondi eventualmente disponibili di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27ⁱ "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita" dovranno essere destinati alla riqualificazione di aree interne al Centro Storico.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

- a) per Legge Regionale, la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24;
- b) per attività produttive le attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, quelle turistico-ricettive e dei servizi, gli studi professionali ed i laboratori artistici.

2. Ai fini delle presenti disposizioni per Centro Storico si intende l'area corrispondente alle zone omogenee denominate A ed A.1 del PRGC vigente.

3. Ai fini delle presenti disposizioni per Abitato Consolidato si intende l'area corrispondente alle zone A, B e C del PRGC vigente.

ART. 3 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati interessati, progetti di valorizzazione commerciale, programmi di riqualificazione delle attività di vendita, campagne d'informazione e apprendimento per operatori dei settori di attività nell'ambito del Centro Storico.

2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:

- a) interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;
- b) interventi in materia di vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico;
- c) disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;
- d) misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;
- e) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;
- f) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- g) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

- h) l'attuazione di azioni di promozione dell'area;
- i) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA MERCEOLOGICA ED ATTIVITÀ INSALUBRI

1. Nel Centro Storico non sono consentite le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al DM 05/09/94ⁱⁱ.

2. Sono invece consentite le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di II classe di cui al DM 05/09/94ⁱⁱⁱ, quando le stesse si sostanzino in attività dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, come individuate nel Regolamento Regionale 4 febbraio 2015, n. 3, "Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese" Regolamento attuativo" di cui all'allegato 1.

ART. 5 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per lo svolgimento dei mercati o delle fiere specializzate e delle fiere promozionali tenute nel Centro storico può essere prevista una riduzione percentuale della tassa per l'occupazione di aree pubbliche. L'aliquota agevolata è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. I mercati e le fiere di cui al comma precedente possono tenersi anche in giorni festivi e domenicali ed in orario serale.

3. Ai fini del presente articolo si intendono:

- per Fiera specializzata o Mercato specializzato la manifestazione che interessa un'unica tipologia merceologica di beni;
- per fiera promozionale la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

ART. 6 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'insediamento di nuove attività produttive all'interno del Centro Storico sono previste le seguenti speciali agevolazioni:

- il pagamento dell'IMU con l'aliquota minima di legge, relativamente ai locali di proprietà dell'operatore;
- il pagamento della TARI con una riduzione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale;
- il pagamento della TASI con una riduzione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale;
- la riduzione della tassa per l'occupazione di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito. L'aliquota agevolata è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento d'Ufficio dell'effettiva sussistenza delle condizioni sopra riportate per un periodo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 7 - SOSTEGNO ED INCENTIVI ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

1. Il Comune può sostenere ed incentivare iniziative promosse da consorzi o associazioni di via o area del Centro Storico o altri soggetti pubblici e privati che contemplino attività di promozione del Centro Storico e delle imprese commerciali.

2. Per incentivare tali iniziative il Comune può:

- destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime;
- consentire deroghe nella gestione delle vendite straordinarie;
- coinvolgere la struttura dei pubblici esercizi e dell'artigianato nelle stesse iniziative, coordinandone anche gli aspetti normativi e regolamentari;



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

- promuovere ed attivare contratti di sponsorizzazione, come definiti nel Regolamento di disciplina e gestione delle sponsorizzazioni in favore del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/10/2015.

ART. 8 - ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE NEL CENTRO STORICO

1. Il Comune reputa fondamentale e prioritario sostenere la rivalutazione del Centro Storico attraverso l'organizzazione diretta o il patrocinio, con o senza contributi, di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in tale area.

TITOLO III - NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

ART. 9 - REQUISITI MINIMI DEI LOCALI

1. E' consentito destinare ad attività produttive i locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a mt. 2,70, misurata in chiave nel caso di soffitto a volta e mt. 2,00 all'imposta. Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2,40, misurata in chiave nel caso di soffitto a volta.

2. Devono essere dotati di aria e luci naturali, con un rapporto fra superficie finestrata e superficie pavimentata, di almeno 1/8, ovvero, se inferiore, supportata da impianti automatici di riciclo dell'aria e valutati, a seconda dell'attività, dall'ASL BARI.

3. Compatibilmente con le condizioni architettoniche e strutturali, ai fini igienico-sanitari e della sicurezza dovranno essere assicurati i seguenti requisiti minimi:

- un bagno, nei termini previsti al successivo art. 12;
- in assenza di aerazione naturale, un dispositivo di aerazione automatica per il riciclo dell'aria;
- un numero adeguato di estintori, ove richiesti;
- la realizzazione dell'arredo con materiale ignifugo.

4. Dovranno essere assicurati gli altri parametri previsti dall'all. IV al D.lgs. 81/08^{iv}.

ART. 10 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla Legge 13/89^v e Legge 104/92^{vi}, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali del centro storico, comunque adottando tecniche e materiali compatibili ed innovativi al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 11 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

1. Può essere consentito adibire all'esercizio delle attività produttive i locali chiusi interrati e seminterrati, a condizione che:

- a) siano assicurati aria e luce naturali, mediante porte e/o finestre aperte su cortili, rampe e simili, eventualmente supportati, se insufficienti, da idonei sistemi integrativi di aeroilluminazione e da idonea protezione contro l'umidità ed esposizione alla radioattività naturale (Radon) rispettando tutti i parametri microclimatici e di cui alla Delibera Commissariale del Comune di Modugno, n. 23 del 22.03.2013, in applicazione della L.R. n. 33 del 15.11.2007;
- b) si proceda, per tutte le attività da esercitarsi in piani interrati o seminterrati, ad acquisire la deroga al divieto di cui all'art. 65 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le norme di cui al D. Lgs. 81/08.

ART. 12 - SERVIZI IGIENICI



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

1. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante allacciato alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro.

2. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante allacciato alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione.

3. Sono fatti salvi gli esercizi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 13 - CORTILI ED ATRI INTERNI

1. È permesso il recupero ed il restauro di atri interni e cortili privati per le attività comprese nel presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ART. 14 - ESERCIZI DI PRODOTTI TIPICI E CULTURALI

1. Sono considerati "esercizi di prodotti tipici e culturali" gli esercizi di vendita prevalente delle seguenti voci merceologiche operanti nell'Abitato Consolidato:

a) prodotti alimentari tipici regionali, intesi come prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati dalle attività artigianali di cui all'allegato 1 con materie prime di provenienza regionale e realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione;

c) prodotti culturali, intesi come libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, quadri e pitture, acquerelli, guazzi e pastelli, incisioni, stampe, serigrafie e litografie, opere dell'arte statuaria o dell'arte scultorea, fotografie, film e relativi negativi, oggetti di antiquariato.

2. Lo stato di "esercizio di prodotti tipici e culturali" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dal SUAP nelle modalità di cui al successivo comma 4 e deve essere opportunamente documentato. Lo stato di "esercizio di prodotti tipici e culturali" dà diritto all'assegnazione di una targa distintiva attestante l'inserimento dell'esercizio nell'albo degli "esercizi di prodotti tipici e culturali" del Comune, istituito e aggiornato dal SUAP. L'elenco degli "esercizi di prodotti tipici e culturali" è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modugno.

3. È fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di "esercizio di prodotti tipici e culturali", di esporre la targa all'esterno del locale.

4. L'esercente che intenda acquisire lo stato di "esercizio di prodotti tipici e culturali" invia al SUAP apposita domanda in cui chiede l'iscrizione al relativo albo, contenente tutti i dati dell'impresa esercente l'attività, nonché dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la vendita prevalente di una delle voci merceologiche indicate al comma 1, nonché copia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante.

5. Il SUAP esamina la documentazione ricevuta e formula il parere sulla base della regolarità della stessa.

6. In caso di parere positivo, il riconoscimento dello stato e la conseguente iscrizione all'albo degli "esercizi tipici e culturali" è disposta con provvedimento del responsabile del SUAP, che ne dà comunicazione al titolare o legale rappresentante dell'impresa.

7. Il SUAP, avvalendosi della Polizia Municipale, può disporre ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte all'albo degli "esercizi di prodotti tipici e culturali" al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

ART. 15 - BOTTEGHE STORICHE



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

1. Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali di vicinato, i pubblici esercizi e le attività artigianali di cui all'allegato 1, operanti nel territorio comunale, con almeno una delle seguenti caratteristiche:

- l'aver svolto l'attività per più di 30 anni nello stesso locale, anche con denominazioni e ragioni sociali diverse, e presentare caratteristiche di pregio sotto il profilo architettonico o degli arredi;
- che presentino elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale e storico.

2. Lo stato di "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dal SUAP nelle modalità di cui al successivo articolo 16 e deve essere opportunamente documentato. Lo stato di bottega storica dà diritto all'assegnazione di una targa distintiva attestante l'inserimento dell'esercizio nell'albo delle botteghe storiche del Comune, istituito e aggiornato dal SUAP. L'elenco delle "botteghe storiche" è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modugno.

3. È fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di "bottega storica", di esporre la targa all'esterno del locale.

ART. 16 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE

1. L'esercente che intenda acquisire lo stato di "bottega storica" invia al SUAP apposita domanda in cui chiede l'iscrizione al relativo albo, contenente tutti i dati dell'impresa esercente l'attività nonché apposita relazione che attesti:

- l'anzianità dell'esercizio, mediante una cronistoria comprendente almeno:
 1. l'indicazione della data di inizio dell'attività e di eventuali subingressi;
 2. il genere merceologico trattato;
- il particolare pregio degli elementi e degli arredi, mediante materiale fotografico, relazioni storico artistiche o altri elaborati da parte di architetto iscritto all'albo.

2. Nell'istruttoria delle domande, il SUAP assume il parere, ai sensi del successivo art. 17, di una commissione composta da:

- il Responsabile del SUAP in qualità di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- un Rappresentante delegato della Confcommercio;
- un Rappresentante delegato della Confesercenti;
- un dipendente del SUAP in qualità di segretario verbalizzante.

3. In caso di parere positivo, il riconoscimento dello stato e la conseguente iscrizione all'albo delle "botteghe storiche" è disposta con provvedimento del responsabile del SUAP, che ne dà comunicazione al titolare o legale rappresentante dell'impresa.

4. Il SUAP, avvalendosi della Polizia Municipale, può disporre ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte all'albo delle "botteghe storiche" al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

ART. 17 - FORMULAZIONE DEL PARERE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE BOTTEGHE STORICHE

1. La Commissione di cui all'art. 16 esamina la documentazione presentata, ai sensi dell'art. 16 comma 1, in sede di domanda per l'iscrizione all'albo delle "botteghe storiche" e ne valuta l'ammissibilità mediante assegnazione di un punteggio tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- 1) inquadramento storico dell'esercizio: da 0 a 10 punti;
- 2) riconoscibilità dell'attività economica nell'ambito urbano, tenendo conto della sua qualità estetica: da 0 a 10 punti;
- 3) pregio e stato di conservazione degli elementi architettonici, degli arredi strumentali e decorativi e dell'insegna della bottega: da 0 a 10 punti.

2. Il punteggio di ogni parametro viene determinato dalla media aritmetica, arrotondata al primo numero decimale, dei punteggi assegnati da ogni singolo componente della Commissione.



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

3. Il parere viene formulato sulla base della somma dei punteggi di ogni paramento, e viene considerato positivo in caso del superamento della soglia minima di 20 punti.

ART. 18 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

1. Per le "botteghe storiche" e per gli "esercizi di prodotti tipici e culturali" sono previste le seguenti speciali agevolazioni:

- il pagamento dell'IMU con l'aliquota minima di legge, relativamente ai locali di proprietà dell'operatore;
- il pagamento della TARI con una riduzione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale;
- il pagamento della TASI con una riduzione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale;
- la riduzione della tassa per l'occupazione di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito. L'aliquota agevolata è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni tributarie di cui al comma 1 si applicano anche agli esercizi commerciali di vicinato da insediarsi in via Porto Torres.

3. Le agevolazioni saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento d'Ufficio dell'effettiva sussistenza delle condizioni sopra riportate per un periodo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 19 - PRIMA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TITOLO IV

1. In fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo, il SUAP provvede ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, apposito bando per l'iscrizione agli albi di cui agli artt. 14 e 15.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute anche in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

ART. 21 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere nazionale o regionale.

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.



ALLEGATO 1

Attività del settore "*Artigianato artistico e tradizionale pugliese*" di cui al Regolamento Regionale 4 febbraio 2015, n. 3 Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese" Regolamento attuativo.

I° - Abbigliamento su misura:

- lavori di figurinista e modellista;
- modisterie;
- confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;
- confezioni abiti da sposa e da cerimonia;
- confezioni capi intimi anche su misura;
- realizzazione costumi di scena e costumi per arti visive in generale;
- sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;
- realizzazione di modelli per pellicceria;
- sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;
- camicerie;
- fabbricazione di cravatte;
- fabbricazione di busti;
- fabbricazione di berretti e cappelli;
- confezione a maglia di capi per abbigliamento;
- fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;
- lavori di calzoleria.

II° - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:

- bulinatura del cuoio;
- decorazione del cuoio;
- limatura del cuoio;
- ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);
- lucidatura a mano di pelli;
- fabbricazione di pelletteria artistica;
- fabbricazione di pelletteria comune;
- pirografia;
- sbalzatura del cuoio;
- fabbricazione di selle;
- stampatura del cuoio con presse a mano;
- tappezzeria in cuoio;
- tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni);



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

- produzione di mobili imbottiti e divani;
- produzione di album e materiale per ufficio in cuoio;
- produzione di monili ed accessori in cuoio e pelle.

III° - Decorazioni:

- lavori di addobbo e apparato;
- decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;
- decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;
- decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);
- lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;
- lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne;
- decorazioni i bomboniere ed oggettistica fatta a mano su vetro, porcellana, plexiglass, legno e stoffe;
- decorazione di targhe e premi;
- progettazione realizzazione e posa in opera di luminarie artistiche.

IV° - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:

- riproduzione di acquaforti;
- realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;
- riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;
- riproduzione di xilografie;
- lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;
- riproduzione di disegni per tessitura;
- lavori di copista di galleria;
- composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);
- lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;
- lavori di grafica multimediale;
- lavori effettuati a mezzo di stampanti 3D;
- lavori di elio copisteria, stampa di plotter e rilegatura.

V° - Legno e affini:

- lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;
- lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;
- lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);
- fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;
- tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;
- lavorazione del sughero;
- fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;
- lavorazione della corda;
- fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;
- lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;
- fabbricazione di sedie;
- fabbricazione di "rezze"(diffusa nella zona di Brindisi);
- fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;
- fabbricazione e montaggio di cornici;
- fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);
- fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;
- carpenteria in legno;
- verniciatura di imbarcazioni in legno;
- fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo e giocattoli in legno;
- lavori di posatura di parquet e pavimenti in legno;



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

- fabbricazione di imbarcazioni in legno.

VI° - Metalli comuni:

- arrotatura di ferri da taglio;
- lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti;
- fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco;
- fabbricazioni di chiavi;
- lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni;
- lavori di damaschinatore;
- fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali, aerei e mezzi di trasporto in genere;
- lavorazione del ferro battuto e forgiato;
- fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani);
- modellatura dei metalli;
- fabbricazione di modelli meccanici;
- battitura e cesellatura del peltro;
- lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano);
- lavori di sbalzatura;
- lavori di traforatura artistica;
- lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati;
- lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco;
- fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo;
- lavorazione dell'ottone e del bronzo;
- carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto;
- lavori di cromatura;
- lavori di carrozzeria e lattone ria, compresa la verniciatura e la lucidatura anche su mezzi storici.

VII° - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:

- lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);
- lavori di cesellatura;
- lavori della filigrana;
- lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;
- lavorazione ad intarsio delle pietre dure;
- incastonatura delle pietre preziose;
- lavori di miniatura;
- lavori di smaltatura;
- formazione di monili in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);
- infilatura di perle.

VIII° Servizi di acconciatore ed affini ed attività di estetista:

- lavorazione di parrucche;
- servizi acconciatore per uomo e donna (come disciplinate dalla L. 174/2005);
- attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990);
- disegno di tatuaggi ed applicazione di piercing.

IX° - Strumenti musicali:

- fabbricazione di arpe;
- fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;
- fabbricazione di ottoni;
- liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

- fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;
- fabbricazione di campane;
- lavori di accordatura;
- fabbricazione di corde armoniche;
- fabbricazione strumenti a percussione.
- riparazione strumenti musicali.

X° - Tessitura, ricamo ed affini:

- fabbricazione di arazzi;
- lavori di disegno tessile;
- fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;
- lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto, tombolo e altre lavorazioni tradizionali, anche a telaio;
- tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);
- tessitura a mano di tappeti e stuoie;
- confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;
- lavorazione e produzione di arredi sacri;
- fabbricazione e tessitura di bomboniere;
- fabbricazione di vele;
- fabbricazione di retine per capelli.

XI° - Vetro, ceramica, pietra ed affini:

- lavori di applicazione di vetri;
- lavori di decorazione del vetro;
- fabbricazione di perle a lume con fiamma;
- lavori di incisione di vetri;
- lavori di piombatura di vetri;
- fabbricazione di oggetti in vetro;
- fabbricazione di vetrate;
- molatura di vetri;
- modellatura manuale a fuoco del vetro;
- soffiatura del vetro;
- fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;
- produzione di ceramica, gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
- fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;
- lavori di formatore statuista;
- lavori di mosaico;
- lavori di scalpello e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;
- lavori di piastrellatura e posa in opera di pavimenti ceramica, gres, terracotta, maiolica e porcellana artistica;
- lavori di marmeria, taglio e lucidatura della pietra e del marmo;
- lavori di costruzione e/o restauro di trulli, muretti a secco o strutture similari;
- lavorazione artistica dell'alabastro.

XII° - Carta, attività affini e lavorazioni varie:

- rilegatura artistica di libri;
- fabbricazione di oggetti in pergamena;
- fabbricazione di modelli in carta e cartone;
- lavorazione della carta mediante essiccazione;
- fabbricazione di ventagli;
- fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;
- fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
- rilegatura artistica e decorazione di libri.



**CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO**

XIII° - Alimentaristi:

- lavorazione cereali e sfarinati;
- produzione di paste alimentari con o senza ripieno;
- produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;
- produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;
- produzione di gelateria;
- produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;
- produzione di olio d'oliva;
- produzione di conserve animali e vegetali;
- produzione e conservazione di prodotti ittici;
- produzione e stagionatura di salumi;
- lavorazione ed essiccazione di carni fresche;
- lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;
- produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari;
- produzione di specialità gastronomiche;
- produzione e invecchiamento di vini, aceti, mesti ed altri prodotti similari;
- produzione di distillati e liquori;
- lavorazione di funghi secchi e tartufi;
- lavorazione di erbe e aromi essenze e profumi;
- lavorazione di frutta secca e conservata.

XIV° Restauro

XV° Produzione orologi

- Riparazione orologi

XVI° lavorazione artistiche di piante e fiori

XVII° Produzione fuochi pirotecnici

XVIII° Cereria

- Produzione ceri, candele artistiche e profumate

XIX° Comunicazione

- Creazione di contenuti multimediali, ivi compresi i siti web.



ELENCO DELLE TAVOLE ALLEGATE

TAVOLA 1 – INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO STORICO



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ⁱ REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 27 - Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L.R. 1° agosto 2003 n. 11 art. 2 comma 1 lettera b).

Art. 18

Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva

1. Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica previsti dal presente regolamento sono subordinati all'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.
2. L'importo del contributo deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq. di superficie di vendita ampliata o trasformata e di € 50 per ogni mq. di nuova superficie autorizzata.
3. L'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione del comma precedente avviene con le seguenti modalità:
 - a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all'art. 16 della legge.
 - b) Il versamento dei fondi previsti dall'articolo 7, comma 4, e dal presente articolo deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cui il versamento si riferisce.
4. I fondi previsti dall'articolo 7, comma 4, e dal presente articolo vengono versati alla Regione sull'apposito capitolo di spesa ed il 30% degli stessi sono assegnati all'Osservatorio per le finalità del l'articolo 21 della legge.

ⁱⁱD.M. 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20.09. 1994, s.o. n. 129)

ALLEGATO



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate dell'attività industriale

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico - produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico - produzione, impiego, deposito
10. Acido formico - produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico - produzione
12. Acido nitrico - produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico - produzione
14. Acido picrico - produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico - produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali - produzione
18. Acqua regia - produzione
19. Acrilamide - produzione, impiego
20. Allumina - produzione, impiego, deposito
21. Alluminio - produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
23. Amine - produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
25. Ammoniacca - produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica - produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica - produzione
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
29. Anidride ftalica - produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica - produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa - produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti - produzione, impiego
33. Argento - produzione
34. Arsenico e composti - produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi - produzione, impiego
36. Berillio e composti - produzione, impiego
37. Boro trifluoruro - produzione, impiego, deposito
38. Bromo - produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini - produzione
40. Cadmio e composti - produzione, impiego
41. Calcio ossido - produzione
42. Calcio carburo - produzione
43. Calcio cianamide - produzione
44. Calcio nitrato - produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene) - produzione, impiego
46. Carbonio solfuro - produzione, impiego, deposito
47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
48. Cianogeno (composti del) - produzione, impiego, deposito
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
50. Cicloesile acetato - produzione, impiego, deposito



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio - produzione, impiego, deposito
52. Cloriti - produzione
53. Cloro - produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido - produzione, impiego, deposito
55. Cloropicrina - produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti - produzione, impiego
57. Cromo e composti - produzione, impiego
58. Dietil-solfuro - produzione, impiego, deposito
59. Dimetil-solfuro - produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici - produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico - produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico - produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido - produzione, impiego, deposito
64. Etilsopropilsolfuro - produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli - produzione, impiego
66. Fluoro - produzione, impiego, deposito
67. Fosforo - produzione, impiego, deposito
68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
69. Furfurolo - produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
71. Gesso - produzione
72. Glicerina - produzione
73. Glucosio - produzione
74. Idrogeno - produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato - produzione, impiego, deposito
76. Iodio - produzione
77. Ipcloriti, conc. Cl attivo 10% - produzione
78. Isonitrili - produzione, impiego
79. Magnesio - produzione, impiego
80. Manganese e composti - produzione, impiego
81. Mercaptani - produzione, impiego, deposito
82. Mercurio e composti - produzione, impiego
83. Metile bromuro - produzione, impiego, deposito
84. Metile cloruro - produzione, impiego, deposito
85. Metile solfato - produzione, impiego, deposito
86. Naftalina - produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
90. Nitrocellulosa - produzione, impiego, deposito
91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici dipolialcoololi - produzione, impiego, deposito
92. Osmio e composti - produzione, impiego
93. Piombo e composti - produzione, impiego
94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) - produzione, impiego, deposito
95. Policlorobifenili e policloroterfenili - produzione, impiego, deposito
96. Potassio - produzione, impiego, deposito
97. Potassio idrossido - produzione
98. Propilene ossido - produzione, impiego, deposito
99. Rame - produzione, metallurgia
100. Silicio - produzione
101. Sodio - produzione, impiego, deposito
102. Sodio carbonato - produzione
103. Sodio idrossido - produzione



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

104. Sodio solfuro - produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse - produzione, impiego, deposito
108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci) - produzione, impiego, deposito
109. Stagno - produzione
110. Tallio e composti - produzione, impiego
111. Tetraidrotiofene - produzione, impiego, deposito
112. Titanio biossido - produzione
113. Vanadio e composti - produzione, impiego
114. Zinco e composti - produzione, impiego
115. Zolfo - produzione, impiego, deposito
116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali

1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
4. Agglomerati di combustibili in genere - preparazione
5. Aggressivi chimici - produzione, deposito
6. Agrumi, frutta, legumi - deposito con trattamento mediante gas
7. Alcooli - produzione
8. Aldeidi - produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - produzione, impiego
10. Amido e destrina - produzione
11. Antibiotici - produzione
12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione
13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione, lavorazione
14. Benzina (vedi idrocarburi)
15. Bozzoli - lavorazione, impiego
16. Budella - lavorazione, impiego, deposito
17. Calce - produzione
18. Calcestruzzo - produzione centralizzata di impasti
19. Canapa - trattamento, lavorazione
20. Carbone animale - produzione
21. Carbone attivo - produzione
22. Carni e prodotti della pesca - lavorazione, conservazione
23. Carte e cartoni - produzione, recupero
24. Cartoni - catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
25. Cascami di legno - lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori - produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame - produzione, frazionamento
28. Cavi e fili elettrici - smaltatura
29. Cellulosa rigenerata - produzione
30. Celluloide - produzione, lavorazione
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa - produzione
32. Cellulosa e paste cellulosiche - produzione
33. Cementi - produzione
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane - produzione
35. Coke - produzione



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

36. Colle e gelatine animali e sintetiche - produzione
37. Collodio - produzione
38. Cloranti - produzione, impiego
39. Compensati, truciolati, paniforti - produzione
40. Concianti naturali e sintetici - produzione, preparazione
41. Concimi chimici - produzione, formulazione
42. Concimi da residui animali e vegetali - preparazione
43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali - produzione
44. Cosmetici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
45. Detergenti - produzione
46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici - produzione, formulazione
47. Ebanite - produzione
48. Elettrodi di grafite - produzione
49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori - produzione, formulazione
50. Esplosivi - produzione, manipolazione, deposito
51. Estratti d'organo - produzione
52. Farmaceutici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
53. Fecole - produzione
54. Fenoplasti - produzione, lavorazione
55. Ferro, ghisa, acciaio - produzione
56. Ferro-silicio ed altre ferroleghie - produzione
57. Fiammiferi - produzione
58. Fibre chimiche - produzione
59. Fibre tessili - filatura, tessitura
60. Filati (vedi tessuti)
61. Formaggi - produzione
62. Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori e grossisti
63. Gas illuminante - produzione
64. Gas povero (gas misto) - produzione
65. Gomma naturale - vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
66. Gomma sintetica - produzione, lavorazione
67. Grafite artificiale - produzione
68. Grassi ed acidi grassi - grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)
69. Grassi idrogenati - produzione
70. Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
71. Inchiostri - produzione
72. Intermedi per coloranti - produzione
73. Lana - carbonizzo con acidi
74. Leghe metalliche - produzione
75. Legno - distillazione, trattamento per la conservazione
76. Lino - trattamento, lavorazione
77. Linoleum - produzione
78. Lucidi per calzature - produzione
79. Mangimi semplici di origine animale - preparazione intermedia, produzione
80. Materie plastiche - produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
81. Metalli (quelli non già considerati come singola voce) - lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli
82. Metalli - fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

83. Minerali e rocce - macinazione, frantumazione
 84. Minerali non metallici - lavorazione, trasformazione
 85. Minerali solforati - arrostitimento
 86. Oli di flemma (acetati di) - produzione
 87. Oli essenziali ed essenze - produzione, lavorazione, deposito
 88. Oli minerali - lavorazione, rigenerazione
 89. Oli sintetici - produzione, lavorazione, rigenerazione
 90. Opoterapici (vedi estratti d'organo)
 91. Ossa e sostanze cornee - deposito, lavorazione, impiego
 92. Pelli fresche - deposito, trattamenti
 93. Peltro (vedi leghe metalliche)
 94. Pergamena e pergamina - produzione
 95. Pigmenti metallici - produzione
 96. Pitture e vernici - produzione, miscelazione, confezionamento
 97. Piume, mezze piume e piumini - deposito e trattamenti di materiale grezzo
 98. Pneumatici - produzione, ricostruzione
 99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
 100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento
 101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito
 102. Sangue animale - lavorazione
 103. Sanse - estrazione con solventi
 104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
 105. Sardigne
 106. Scisti (vedi asfalti)
 107. Seta - preparazione
 108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
 109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
 110. Tabacchi - manifattura
 111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione
 112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
 113. Torba - lavorazione
 114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
 115. Vinacce - lavorazione
- C) Attività industriali
1. Allevamento di animali
 2. Stalla sosta per il bestiame
 3. Mercati di bestiame
 4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
 5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
 6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie
 7. Centrali termoelettriche
 8. Concerie
 9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
 10. Distillerie
 11. Filande
 12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
-



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività
14. Inceneritori
15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
18. Motori a scoppio: prova dei motori
19. Petrolio: raffinerie
20. Salumifici con macellazione
21. Scuderie, maneggi
22. Smerigliatura, sabbiatura
23. Stazioni di disinfestazione
24. Tipografie con rotative
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
27. Zincatura per immersione in bagno fuso
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

ⁱⁱⁱ D.M. 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20.09. 1994, s.o. n. 129)

ALLEGATO

Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate soglia quantitativa

1. Acido citrico - produzione
2. Acido lattico - produzione
3. Acido salicilico - produzione
4. Acido tartarico - produzione
5. Allume - produzione
6. Alluminio solfato - produzione
7. Bario idrossido - produzione
8. Bario perossido - produzione
9. Calcio citrato - produzione
10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti

1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
4. Alluminio - lavorazione
5. Benzina (vedi idrocarburi)
6. Bevande fermentate - produzione
7. Bianco di zinco - produzione
8. Cacao e surrogati - torrefazione
9. Caffè e surrogati - torrefazione
10. Nocciole - tostatura
11. Calzature di cuoio - produzione
12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili - produzione
13. Cappelli - produzione
14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro - lavorazione



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

15. Cementi - produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato alla voce amianto nella parte 1-B)
16. Ceralacca - produzione
17. Compensati, truciolati, paniforti - lavorazione
18. Componenti elettronici e circuiti stampati - produzione
19. Cosmetici - formulazione
20. Cotone - trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
21. Cremore di tartaro - produzione
22. Cuoio rigenerato - produzione
23. Detergenti - formulazione
24. Farmaceutici - formulazione
25. Fecce di vino - essiccazione
26. Formaggi - deposito
27. Frutta e verdura - deposito
28. Grassi e acidi grassi - grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito
29. Idrocarburi - servizi stradali di sola distribuzione
30. Iuta - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Kapok - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
32. Laminati plastici - lavorazioni meccaniche a freddo
33. Lana - preparazione e purificazione
34. Lana meccanizzata - lavorazione
35. Lanolina - produzione
36. Laterizi - produzione
37. Legno - ionifumazione
38. Liscivia da bucato - produzione
39. Magnesio - lingottatura in sali fusi
40. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non - produzione, deposito
41. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale - deposito
42. Materie plastiche - lavorazioni meccaniche a freddo
43. Pegamoide - produzione
44. Peli animali - lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
45. Pelli conciate - rifiniture
46. Piume, mezze piume e piumini - lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato
47. Profumi - preparazioni
48. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci - preparazioni
49. Riso - lavorazione
50. Semi (non compresi in altre voci) - torrefazione
51. Specchi - produzione
52. Stracci - cernita, deposito
53. Sughero - lavorazione
54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione

C) Attività industriali

1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività
9. Lavanderie a secco



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

-
10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
 11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
 12. Salumifici senza macellazione
 13. Stazioni di disinfezione
 14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
 15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
 16. Tipografie senza rotative
 17. Vetriere artistiche



iv ALLEGATO IV al D.lgs. 81/08

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1. Stabilità e solidità

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie del solaio, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.

1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.

1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andature, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

1.2.1.2. cubatura non inferiore a m³ 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e detese per ottenere condizioni adeguate di igiene.

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antiscivolo e nonchè esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione suocitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pultura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

1.3.14. Le disposizioni di cui ai [punti 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13](#) sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.

1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.

1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplosivi, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.

1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegate per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.

Richiami all'Allegato IV, punto 1.3:

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 12/2013 del 24/02/2013 - Obbligatorietà del DSE, sicurezza pareti vetrate e spallati ed arredi per il servizio per le strutture penitenciarie](#)

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
distanza di sicurezza sufficiente.

1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.

1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.

1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.

1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.

1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m 2,0.

Ritornelli all'Allegato IV, punto 1.4:

- [ALL IV punto 1.8.4](#) - [ALL IV punto 1.8.5](#)

1.5. Vie e uscite di emergenza

1.5.1. Ai fini del [presente punto](#) si intende per:

1.5.1.1. *via di emergenza*: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

- edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- 1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
- 1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;
- 1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
- 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
- 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
- 1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
- 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
- 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
- 1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza
- 1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
- 1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
- 1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
- 1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
- 1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
- 1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel [punto 1.5.4](#), ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
- 1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
- 1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
- 1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

*Richiami all'Allegato IV, punto 1.5:
- [ALL. IV, punto 1.6.6](#)*

1.6. Porte e portoni

- 1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- 1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al [punto 1.6.2](#), la larghezza minima delle porte è la seguente:

- a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
- b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
- c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
- d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al [punto c](#) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al [punto 1.6.3 lettera d\)](#) può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al [punto 1.5.5](#), coincidono con le porte di cui al [punto 1.6.1](#), si applicano le disposizioni di cui al [punto 1.5.5](#).

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombrare in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentano la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai [precedenti punti 1.6.9](#) e [1.6.10](#). Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei [punti 1.6.2](#), [1.6.3](#), [1.6.4](#), [1.6.5](#) e [1.6.6](#) concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

1.7. Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata ealzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere muniti di almeno un corrimano.



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.

1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2. abbia un'altezza utile di almeno un metro;

1.7.2.1.3. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al [comma precedente](#), completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai [punti precedenti](#), qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2,00.

1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

1.8.4. Le disposizioni di cui ai [punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8](#), sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai [punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8](#), si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.

1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

1.8.7.1. sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

1.8.7.2. non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;

1.8.7.3. possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;

1.8.7.4. non possono scivolare o cadere.

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

1.9. Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

1.9.3. Umidità

1.9.3.1. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al [punto 1.10.5](#), si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplosive o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.



ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

1.11. Locali di riposo e refezione

1.11.1. Locali di riposo

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

1.11.1.2. La disposizione di cui al [punto 1.11.1.1](#) non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.

1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

1.11.2. Refettorio

1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al [punto 1.14.1](#) per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

1.11.2.3. L'organo di vigilanza può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al [punto 1.11.2.1](#) quando riconosce che non sia necessario.

1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicanti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescrivere, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.

1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicanti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze velenose, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il [punto 1.12.1](#), ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al [punto 1.12.4](#) per poter riporre i propri indumenti.

Richiami all'Allegato IV, punto 1.12:

INTERPELLI

** pressappoco il termine più corretto è opportuni*



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

[INTERPRETAZIONE N. 12/2012 del 24/10/2012 - Obblighi del D.Lgs. sicurezza presso vetrine e spogliatoi ed armadi per il servizio per le strutture pensionistiche](#)

1.13. Servizi igienico assistenziali

1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al [punto precedente](#).

1.14. Dormitori

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.

1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

- 1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
- 1.14.4.2.6. nelle zone acquirinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.
- 1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.
- 1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o sacco, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
- 1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al [punto 1.14.2.1](#) vale la norma prevista dal [punto 1.14.4.2.1](#)
- 1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

Richiami all'Allegato IV, punto 1.14:

- [ALL. IV, punto 1.11.2.1](#) - [ALL. IV, punto 6.1.2](#) - [ALL. IV, punto 6.2.1](#) - [ALL. IV, punto 6.2.2](#)

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1. Difesa dagli agenti nocivi:

- 2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
- 2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
- 2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
- 2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
- 2.1.4-bis. *Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.*
- 2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
- 2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle Leggi e Regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
- 2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
- 2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
- 2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplosivi, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
- 2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
- 2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
- 2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.
- 2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l'attuazione della norma di cui al [punto precedente](#), devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è stabilito nel [Titolo III, Capo II](#).
- 2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO neutralizzanti.

2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.

2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.

2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai [punti 3.2.1](#) e [3.2.2](#) devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.

Richiami all'Allegato IV, punto 2.1:

- [ALL. IV, punto 4.10](#) - [ALL. IV, punto 6.6.2](#)

2.2. Difesa contro le polveri

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel [punto precedente](#), e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai [punti precedenti](#), e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai [punti precedenti](#), prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti dai [punti 2.2.3](#) e [2.2.4](#) del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi..

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al [punto precedente](#), chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al [punto 3.1](#) non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al [punto 3.4.1](#), le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al [punto 3.4.1](#) deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. Quanto previsto ai [punti 3.4.1](#), [3.4.2](#) e [3.4.3](#) non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

3.6.1.1. in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

3.6.1.2. in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al [punto 3.9.1.1](#) non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al [punto 3.10](#), compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiagati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.

DECRETI COLLEGATI

[Decreto del Presidente della Repubblica - 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 5, lettera g\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.](#)

Richiami all'Allegato IV, punto 3:

- [ALL. IV, punto 3.1.12](#)

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:

4.1.1. è vietato fumare;

4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

adottate idonee misure di sicurezza;

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

4.2.3. I divieti di cui ai [punti 4.2.1](#) e [4.2.2](#) devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al [precedente punto](#) o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.

4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.

4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmettenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.

4.6.2. Nei casi indicati al [punto precedente](#) le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.

4.7.1. Nei locali di cui al [punto precedente](#) devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.

4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.

4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.

4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.

4.8.2. La disposizione di cui al [punto precedente](#) non si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.

4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del [punto 2.1.8.1](#), quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:

4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

danno alle persone in caso di funzionamento;

4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;

4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;

4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.

4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

6.1. Abitazioni e dormitori:

6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1285, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

6.1.1.1. grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;

6.1.1.2. capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

6.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al [punto 1.14.3.](#)

6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

6.2. Dormitori temporanei:

6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai [punti 1.14.4.1, 1.14.4.2, 1.14.4.2.1, 1.14.4.2.2, 1.14.4.2.3, 1.14.4.2.4, 1.14.4.2.5, 1.14.4.2.6, 1.14.4.3, 1.14.4.4, 1.14.4.5, 1.14.4.6](#) del [presente allegato.](#)

6.2.2. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al [punto 1.14.4.6.](#) quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

6.3. Acqua:

6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

6.4. Acquai e latrine:

6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquajo e di latrina.

6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

6.5. Stalle e concimaie:

6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'organo di vigilanza può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:

6.6.1. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

6.6.2. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai [punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4](#).

^ LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Art. 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, ((con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile)).

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 3

1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Art. 5.

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Art. 6.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 7.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

Art. 9

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E DELL'ABITATO CONSOLIDATO

sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap.

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.

Art. 10.

1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Art. 11

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1 marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



CITTÀ DI MODUGNO - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E
DELL'ABITATO CONSOLIDATO

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

^{vi} LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

(Omissis)